

Regolamento Comunale sulla Certezza dei Termini dei Procedimenti Amministrativi adeguato alle modifiche apportate dalla Legge n° 69 del 18 giugno del 2009

Articolo unico

1. In attuazione della riforma introdotta dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, i termini fissati per la conclusione di tutti i procedimenti amministrativi sono fissati nella misura massima di giorni 90, tranne che nelle materie specificatamente disciplinate da leggi speciali, leggi nazionali e/o regionali. Per tutte le altre materie, che risultino normate da appositi regolamenti comunali, qualora i termini originariamente indicati dovessero risultare superiori a quello di 90 giorni, gli stessi si intendono ridotti a quest'ultima misura.
2. In caso di avvio d'ufficio, valevole anche per i casi delle denunce o istanze da parte dei cittadini, il computo del periodo di durata del procedimento amministrativo si applica a partire dalla datazione del primo documento disponibile con data certa.
3. In caso di avvio su istanza di parte, il computo del periodo di durata del procedimento amministrativo si applica a partire dalla data di avvenuta ricezione della stessa presso il protocollo comunale e quindi non dalla successiva data di ricezione da parte dell'Ufficio competente ad esaminarla. Resta inteso che nel caso in cui pervengano all'Ente denunce o segnalazioni del cittadino, in questo caso, il termine non decorre dalla data di ricevimento di tali denunce o segnalazioni ma dalla data in cui il procedimento è avviato d'ufficio, in quanto la denuncia o la segnalazione hanno la sola funzione di impulso all'attività dell'Ente.
4. È possibile il prolungamento del termine di cui al comma 1 fino alla durata massima complessiva di giorni 180 nei seguenti casi:
 - per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;
 - nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.
5. Qualora l'istanza di parte dovesse risultare irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione al richiedente entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. Il termine per la conclusione del procedimento riprenderà a decorrere per i giorni residui, a seguito dell'avvenuto ricevimento della documentazione integrativa, da parte del richiedente.
6. Sono esclusi dalla presente disciplina i procedimenti nelle materie della cittadinanza e dell'immigrazione.
7. La presente disciplina regolamentare si applica a partire dalla data di entrata in vigore a tutti i nuovi procedimenti amministrativi successivi alla sua emanazione. Per tutti gli altri procedimenti in corso alla data di entrata in vigore, e che non risultino disciplinate da specifiche disposizioni normative nei termini indicati dal secondo periodo del precedente comma 1, si applicano i termini originariamente stabiliti.